

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

32° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2203) *Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società*

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag.

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*

MANIERI (*Misto*), *relatore alla Commissione* .

MANIS (*Forza Italia*)

MARRI (*AN*)

*DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE***(2203) Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2203.

Riprendiamo l'esame, interrotto nella seduta del 10 luglio scorso, nel corso della quale si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. In caso di trasformazione in società degli enti ed istituti indicati nell'articolo 4, alle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 ad esse appartenenti si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della società, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.

2. Entro dodici mesi dalla costituzione della società, gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo 1. La comunicazione dell'elenco, per i beni ivi compresi, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo e terzo comma.

3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, l'autorità amministrativa comunica alla società i beni indicati che non rivestono interesse particolarmente importante.

4. I soprintendenti possono procedere ad ispezioni in caso di mancata presentazione dell'elenco ovvero per la verifica del medesimo».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, devono ripresentare un elenco aggiornato delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della medesima legge n. 1089, di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano, evidenziando le eventuali modifiche in termini qualitativi e quantitativi delle cose possedute rispetto ai dati precedenti».

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Chiunque ometta di presentare l'elenco di cui al comma 1-bis, ovvero ne presenti uno non veritiero, è punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da lire 3 milioni a lire 150 milioni».

1.3

MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, MANIS

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Entro due anni dalla presentazione degli elenchi di cui al comma 1-bis l'autorità amministrativa deve effettuare un censimento nazionale delle cose mobili e immobili da sottoporre a vincolo valutandone il valore e lo stato di conservazione».

1.2

MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, MANIS

MARRI. Condividiamo i contenuti del disegno di legge n. 2203, in quanto riteniamo giusto operare una catalogazione nel momento in cui un ente pubblico si trasforma in ente privato; consideriamo però insufficiente il coinvolgimento degli amministratori pubblici ai quali, a nostro avviso, dovrebbe essere affidato il compito di riformulare l'elenco dei beni, mobili e immobili, che l'ente pubblico possiede, affinché l'atto di privatizzazione sia accompagnato da un censimento aggiornato di tutte le opere. A tal fine abbiamo presentato l'emendamento 1.1.

Nel disegno di legge in esame si prevede che l'amministrazione selezioni soltanto i beni che, a suo giudizio, non rivestono un particolare interesse storico-artistico, mentre con l'emendamento 1.2 si richiede che, entro due anni dalla presentazione dei nuovi elenchi, l'autorità amministrativa effettui un censimento nazionale dei beni mobili e immobili da sottoporre a vincolo, giudicandone e dichiarandone lo stato di conservazione e il valore approssimativo storico-artistico.

L'emendamento 1.3, infine, prevede sanzioni penali e non amministrative, come prevede la legge n. 1089, per chiunque violi l'obbligo di riformulazione degli elenchi.

Ci auguriamo, in questo modo, che si effettui un censimento completo delle opere appartenenti ai comuni, alle province, alle regioni e allo Stato, e quindi di tutte quelle opere che giacciono nelle soffitte senza essere state fino ad oggi catalogate.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Condivido pienamente l'esigenza rilevata dai colleghi. D'altra parte, il problema di una catalogazione di tutti i beni mobili ed immobili aventi valore artistico era già stato posto dagli stessi colleghi e sottolineato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 117, recante norme di tutela del patrimonio nazionale. È fuori discussione che un'azione di censimento e di catalogazione rappresenti la base elementare per ogni azione di tutela; l'esigenza posta dai colleghi è, quindi, pienamente condivisibile.

Permangono però alcune perplessità sul fatto che tale esigenza possa essere accolta nel provvedimento in esame perchè esso è volto all'in-

dividuazione di una fattispecie del tutto nuova, non contemplata dalla legge quadro n. 1089 del 1939, relativamente al regime di tutela dei beni di proprietà di enti soggetti a privatizzazione. Si tratta quindi di una importante innovazione, dal momento che la legge n. 1089 prevede due regimi di tutela diversi a seconda che si tratti di beni di proprietà pubblica (sottoposti a tutela in ragione di questa loro natura, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno valore artistico) o di beni aventi valore artistico ma appartenenti ad enti privatizzati. Con il provvedimento in esame si individuano come nuovi soggetti le società frutto di privatizzazione e si estende a queste il regime di tutela dei beni artistici appartenenti a privati.

A mio avviso, agli emendamenti presentati rischiano di complicare la natura del provvedimento in esame, che si apprezza in quanto non solo individua la nuova fattispecie di cui ho già parlato, ma rende anche più celeri le procedure di tutela, tenendo anche conto del fatto che alcuni enti di particolare importanza, quali le ferrovie o le poste, sono stati già privatizzati.

Tuttavia, considerando il prezioso suggerimento offerto dai colleghi – e avendone discusso in questa sede già nella precedente seduta – propongo ai presentatori di trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno che impegni il Governo, ma anche la Commissione, a dare spazio alle procedure prefigurate dalle proposte emendative nel provvedimento sui beni culturali che sarà all'esame della Commissione la settimana prossima e che rappresenta l'ambito ideale per l'applicazione di questi principi. In questo modo si agevolerebbe l'*iter* del disegno di legge in esame: infatti, dal momento che uno degli emendamenti presentati prevede sanzioni penali, si dovrebbe altresì richiedere il parere della Commissione giustizia, allungando ulteriormente i tempi di approvazione.

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Condivido pienamente le considerazioni della relatrice e anch'io invito al ritiro degli emendamenti presentati e alla loro trasformazione in un ordine del giorno. Infatti, gli emendamenti in esame (che hanno un carattere fondamentale) modificano una parte della tutela prevista dalla legge n. 1089 del 1939, e con la loro approvazione si creerebbe in materia un regime non equilibrato. Inoltre, la questione verrà presa in esame più organicamente in sede di discussione del disegno di legge n. 2644, il cui articolo I prevede la delega per il riordino in un testo unico di tutte le leggi in materia di beni culturali.

Quindi, pur condividendo l'esigenza e le lodevoli intenzioni espresse dai presentatori degli emendamenti, mi associo al parere della relatrice.

MARRI. Prendiamo atto del riconoscimento manifestato da parte della relatrice e del rappresentante del Governo nei confronti degli emendamenti presentati, che trasformiamo quindi nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

ricordato che la catalogazione quale attività di conoscenza del patrimonio culturale costituisce una prima fondamentale fase dell'azione di tutela, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni culturali; considerato che i beni culturali appartenenti agli enti pubblici rappresentano una cospicua parte dell'intero patrimonio nazionale;

impegna il Governo

a svolgere una ricognizione degli elenchi delle cose sottoposte alla legge n. 1089 del 1939 appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti e a realizzare una completa catalogazione dei beni medesimi, avvalendosi anche, ai fini della razionalizzazione dei relativi procedimenti, dello strumento normativo del testo unico delle leggi in materia di beni culturali e ambientali previsto dal disegno di legge «Disposizioni sui beni culturali» (atto Senato n. 2644)».

O/2203/1/7^a

MARRI, CAMPUS, BEVILACQUA, MANIS

CAMPUS. Accettiamo e apprezziamo il lavoro svolto dalla relatrice Manieri. Vorrei però specificare che i nostri emendamenti non stravolgono la legge n. 1089 ma richiedono semplicemente di aggiornare quanto già tale legge prevede. Sono peraltro d'accordo sul fatto che l'iter del disegno di legge in esame subirebbe un allungamento dal momento che l'emendamento 1.3 prevede sanzioni penali e quindi richiederebbe il parere della 2^a Commissione. In questa ottica, quindi, aderisco alla richiesta avanzata dalla relatrice, anche se – ripeto – gli emendamenti presentati non modificano il contenuto della legge n. 1089.

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Vorrei precisare al senatore Campus che questi emendamenti avrebbero modificato una parte della legge e avrebbero quindi creato una situazione da rielaborare in una visione più organica.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Senatore Campus, chiedo scusa per l'interruzione, ma desidero solo sottolineare alla sua attenzione che se si opta per la presentazione di un emendamento di medesimo contenuto in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2644 in materia di beni culturali si otterrà più rapidamente la sua eventuale approvazione, perchè il provvedimento in questione è stato già approvato dalla Camera e verrà esaminato dal Senato in seconda lettura.

CAMPUS. Signor Presidente, mi sono più che sufficienti le parole della relatrice e del Governo, e pertanto potrei concludere il mio intervento. Ho però una precisazione da chiedere. L'ordine del giorno fa riferimento agli «enti o istituti legalmente riconosciuti», la legge n. 1089 del 1939 invece all'articolo 4 fa riferimento, alle province, ai comuni, e agli enti ed istituti legalmente riconosciuti. Mi domando pertanto se la dizione contenuta nell'ordine del giorno deve essere intesa come una semplice abbreviazione per indicare l'insieme degli enti citati all'articolo 4 della legge n. 1089, oppure come una riduzione del novero dei sog-

getti cui si applica la norma, in quanto ne esclude alcuni enti. Negli emendamenti che avevo presentato insieme agli altri colleghi avevamo fatto ricorso allo stesso riferimento che si rinviene nell'articolo 4, proprio per evitare ogni imprecisione.

BORDON, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Senatore Campus, le assicuro che il Governo, accogliendo l'ordine del giorno 0/2203/1/7^a, lo interpreta senza ombra di dubbio nel senso da lei indicato, ossia che gli enti cui fa riferimento l'articolo 4 della legge n. 1089 si intendono tutti compresi nella dizione contenuta nell'ordine del giorno stesso.

CAMPUS. Ringrazio il rappresentante del Governo per il chiarimento.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazione dell'ordine del giorno.

MARRI. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2203/1/7^a, presentato dal senatore Marri e da altri senatori che il Governo ha dichiarato di accogliere.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

1. Nella legge 10 giugno 1939, n. 1089, dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

«Art. 63-bis. - 1. Chiunque ometta di presentare l'elenco di cui all'articolo 4-bis, ovvero ne presenti uno non veritiero, è punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000.

2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.».

MARRI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 2, che stabilisce le sanzioni, sono d'accordo con il suggerimento, espresso dalla 2^a Commissione permanente, di scaglionare le pene a seconda dell'entità delle omissioni. Mi dichiaro quindi favorevole ad una modifica dell'articolo volta ad accogliere tali indicazioni.

PRESIDENTE. Senatore Marri, lei non ha presentato alcun emen-

damento di tal genere e pertanto la sua preferenza rimane agli atti della seduta odierna, senza poter produrre alcun esito ulteriore.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Senatore Marri, le ricordo comunque che il parere della 2^a Commissione era stato l'oggetto principale della discussione svolta nella seduta del 10 luglio scorso. Su di esso in quell'occasione ci eravamo pronunciati ed in particolare nel corso della mia replica avevo avuto modo di esprimere le ragioni della mia contrarietà al suo recepimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

1. Nell'articolo 64, primo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le parole «violazione degli articoli 4, 23, 27, 28, 29 e 30» sono sostituite dalle seguenti «violazione degli articoli 4, 4-*bis*, 23, 27, 28, 29 e 30».

È approvato.

Art. 4.

1. L'articolo 4-*bis* della legge 1° giugno 1939, n. 1089, introdotto dall'articolo 1, si applica anche alle trasformazioni in società avvenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i termini previsti dai commi 1 e 2 di detto articolo decorrono da tale data.

2. Gli amministratori delle società di cui al comma 1, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano le eventuali cessioni delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, effettuate successivamente alla costituzione della società. Si applicano le disposizioni previste dal capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Agli amministratori che omettano di presentare le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero ne rendano una non veritiera o incompleta, si applicano le pene, principali ed accessorie, di cui all'articolo 63-*bis* della legge 1° giugno 1939, n. 1089, introdotto dall'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARRI. Signor Presidente, a causa del ricordato parere espresso dalla 2^a Commissione permanente, dichiaro l'astensione del Gruppo Al-

leanza Nazionale, in quanto riteniamo basilare che le sanzioni vengano applicate secondo quanto indicato dalla Commissione competente di merito.

MANIS. Signor Presidente, dichiaro l'astensione di carattere tecnico-politico del Gruppo Forza Italia.

CAMPUS. Signor Presidente, intendo effettuare una dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. Preannuncio infatti il mio voto favorevole all'approvazione del provvedimento in quanto ritengo che esso, intervenendo anche sulla situazione pregressa, rappresenti un primo fondamentale passo verso una nuova catalogazione ed una maggiore valorizzazione di tutti i beni di valore storico e culturale appartenenti allo Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO